

La proposta Aiga per l'introduzione del tentativo di conciliazione obbligatorio all'interno del codice di procedura civile

L'Aiga ha consegnato nello scorso dicembre 2008 al Presidente della Commissione Giustizia del Senato, la seguente proposta di modifica degli articoli 188 e 68 del codice di procedura civile:

L'articolo 188 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente nuovo testo:

“Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, salvo che non ravveda motivate ragioni, sospende il procedimento per un periodo non superiore a novanta giorni e delega l'esperimento del tentativo di conciliazione ad un avvocato esperto in tecniche di conciliazione iscritto nell'elenco tenuto dall'ordine degli avvocati del Tribunale nel cui circondario si tiene il processo.”

“Il giudice istruttore delega l'avvocato concordemente indicato dalle parti o, in mancanza, procede d'ufficio alla nomina, garantendo per quanto possibile la rotazione degli incarichi.”

“Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza di delega allo svolgimento del tentativo di conciliazione, il conciliatore deposita nella cancelleria del giudice delegante formale accettazione e contestuale dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di imparzialità, indipendenza e terzietà nonché di insussistenza di motivi di incompatibilità o astensione”

“Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa che, a cura del professionista delegato, viene prontamente depositato nel fascicolo del giudizio pendente. Il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo previa deliberazione formale del Giudice Istruttore, che provvede con decreto entro quindici giorni dall'avvenuto deposito.”

“Con il decreto previsto al comma che precede, il Giudice Istruttore provvede altresì a dichiarare con ordinanza l'estinzione del processo. Le spese del processo sono regolate dall'art. 92 terzo comma.”

“Qualora la conciliazione non riesca, il giudice rimette le parti davanti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.”

“Le spese relative all'esperimento del tentativo di conciliazione, ivi compresi i compensi del conciliatore, sono, salvo diverso accordo, a carico in via solidale tra le parti, qualora queste si siano conciliate, o, qualora la conciliazione non riesca, sono liquidate dal Giudice Istruttore unitamente alle spese del processo.”

All'articolo 68 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente secondo comma *bis*:

“Il conciliatore previsto dall'art. 188 è considerato ausiliario del giudice.”